

Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2012, n. 3-4475

**Finanziamento per funzione alle strutture equiparate a quelle pubbliche e alle strutture private.**

A relazione dell'Assessore Monferino:

Premesso che il comma 2 dell'art. 8 quater del Decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 precisa che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies.

Considerato che il comma 2 dell'art. 8 quinquies del suddetto decreto, stabilisce che “la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliere universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano, tra l'altro, il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d) dello stesso articolo.

Rilevato che la Regione con diversi provvedimenti ha assegnato ad alcune strutture private ed a strutture equiparate a quelle pubbliche funzioni con remunerazione extra-tariffaria.

Constatato che dei costi di dette funzioni la Regione tiene conto per definire il finanziamento annuo alle ASL in quanto non rientrano nelle procedure di mobilità.

Preso atto che con DGR n. 2-12264 del 29 settembre 2009 avente per oggetto “obiettivi economico-finanziari delle Aziende Sanitarie Regionali per l'anno 2009” veniva approvata la tabella (allegato B), dei finanziamenti per funzione riconosciuti alle singole strutture.

Considerato che detti finanziamenti sono stati parzialmente rivisti o confermati con successivi provvedimenti e nel 2011 sono stati mantenuti quelli indicati nella tabella suindicata.

Ritenuto necessario valutare annualmente l'effettiva esigenza del loro mantenimento e valutare altresì se detti finanziamenti extra-tariffari sono giustificati dai costi sostenuti dalle strutture per svolgere la funzione loro attribuita.

Considerato che comunque occorre fin da subito precisare che la remunerazione extratariffaria può essere corrisposta solo dopo una puntuale verifica della attività svolta dalle strutture interessate per garantire le funzioni loro attribuite.

Ritenuto pertanto di confermare anche per il 2012, in attesa della valutazione suddetta, i finanziamenti per funzione indicati nella tabella allegata alla presente deliberazione e dare mandato alla direzione Sanità di procedere ad una attività di verifica per meglio definire le modalità di controllo sulla attività inerenti a detti finanziamenti e, per gli anni futuri, le modalità di determinazione annua dell'entità dei finanziamenti extratariffari.

Ritenuto inoltre che, ai fini della remunerazione e compensazione della mobilità sanitaria intra-regionale, occorra superare il riferimento esclusivo alla tariffa base e stabilire che dal 1 gennaio 2012 il riferimento per la remunerazione e per la compensazione della mobilità sanitaria suddetta delle prestazioni erogate dalle strutture pubbliche, dai Presidi ex artt. 42 e 43 della L. 833/78 e dalle strutture private, siano le tariffe effettivamente riconosciute da delibere di Giunta Regionale a dette strutture (tariffe base più eventuali maggiorazioni tariffarie).

Ritenuto pertanto necessario precisare che dal 1 gennaio 2012 vanno esclusi dalla remunerazione della mobilità esclusivamente i finanziamenti di specifiche funzioni a Presidi, IRCCS e strutture private che per l'anno in corso sono elencati nell'allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Sono altresì esclusi dalle procedure di mobilità eventuale finanziamenti integrativi ad ospedali pubblici anche se l'entità degli stessi fa riferimento al valore della produzione alle tariffe vigenti.

Visti:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i, recante ad oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1";
- la Legge 23 dicembre 2009 n. 191 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)";
- l'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, rep. n. 243/CSR concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2010-2012;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 18 recante ad oggetto "Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale";
- la D.G.R. n. 30-43 del 30.04.2010, recante "Disposizioni alle Aziende Sanitarie Regionali del Piemonte per la gestione 2010";
- la D.G.R. n. 3-360 del 20 luglio 2010 recante "Approvazione dei piani di rientro e dello schema tipo di accordo per il perseguimento dell'equilibrio della gestione nell'anno 2010 tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali";
- la D.G.R. n. 1-415 del 2 agosto 2010 recante "Approvazione dell' Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Piemonte per il Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311";
- la D.G.R. n. 44-1615 del 22/02/2011 e s.m.i. relativa all'adozione dell'Addendum al Piano di rientro e al Programma attuativo;
- la D.G.R. n. 3-2482 del 29/07/2011 relativa agli obiettivi economici-finanziari delle Aziende Sanitarie Regionali per l'anno 2011;
- la D.G.R. n. 58-3079 del 05/12/2011 relativa all'adeguamento delle competenze riservate alla Regione e alle ASL ai sensi dell'art. 8 quinquies D.Lgs. 229/1999 e s.m.i. alle previsioni del Piano di Rientro;
- la D.G.R. n. 59-3080 del 05/12/2011 relativa alle decisioni in merito all'assistenza ospedaliera e all'assistenza specialistica erogata dalle strutture equiparate a quelle pubbliche e dalle strutture private;

la Giunta Regionale;

condividendo le argomentazioni del relatore;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

*delibera*

per le motivazioni espresse in premessa di:

- di confermare anche per il 2012 i finanziamenti per funzione indicati nella tabella allegata che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- dare mandato alla Direzione Sanità di procedere ad una attività di verifica per meglio definire le modalità di controllo sulla attività inerenti ai finanziamenti extratariffari per funzione e, per gli anni futuri, quelle di determinazione annua dell'entità di detti finanziamenti;
- di precisare che la remunerazione extratariffaria può essere corrisposta solo dopo una puntuale verifica della attività svolta dalle strutture interessate per garantire le funzioni loro attribuite;
- di stabilire che dal 1 gennaio 2012 il riferimento per la remunerazione e per la compensazione della mobilità sanitaria intraregionale delle prestazioni erogate dalle strutture pubbliche, dai Presidi ex artt. 42 e 43 della L. 833/78, dagli IRCCS e dalle strutture private, siano le tariffe effettivamente riconosciute da delibere di Giunta Regionale a dette strutture (tariffe base più eventuali maggiorazioni tariffarie);
- di precisare che dal 1 gennaio 2012 vanno esclusi dalla remunerazione della mobilità esclusivamente i finanziamenti di specifiche funzioni a Presidi, IRCCS e strutture private che per l'anno in corso sono elencati nell'allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Sono altresì esclusi dalle procedure di mobilità eventuale finanziamenti integrativi ad ospedali pubblici anche se l'entità degli stessi fa riferimento al valore della produzione alle tariffe vigenti

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. In entrambi i casi il termine decorre dalla data di pubblicazione sul BURP.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

## Finanziamento per funzioni in essere nel 2012

Contratto 14189	05-feb-09 Maugeri	funzione speciale di area critica sub-intensiva della riabilitazione cardiologica e pneumologica remunerata in via extra-tariffaria	3.180.000,00
DGR 16-12161	21-set-09 Fatebenefratelli	funzione speciale di lungodegenza post-acuzie per pazienti inviati dall'Autorità Giudiziaria remunerata in via extra-tariffaria	200.000,00
DGR 10-12318	12-ott-09 Gradenigo	funzione speciale di Pronto Soccorso remunerata in via extra-tariffaria funzione speciale di rete oncologica oggetto di separati provvedimenti in applicazione DGR 48-9824 del 30/06/2003 e s.m.i.	6.800.000,00
DGR 11-12319	12-ott-09 Cottolengo	funzione speciale di assistenza sanitaria in regime di ricovero od ambulatoriale a soggetti portatori di handicap remunerata in via extra-tariffaria funzione speciale di rete oncologica oggetto di separati provvedimenti in applicazione DGR 48-9824 del 30/06/2003 e s.m.i. funzione speciale di corsi di lauree sanitarie oggetto di separati provvedimenti in applicazione DGR 24-10729 del 9/02/2009	300.000,00 provvedimento provvedimento
DGR 5-13794	09-apr-10 San Camillo	funzione speciale di attività per l'autismo, cura osteoporosi, prevenzione, diagnosi e cura incontinenza urinaria remunerata in via extra-tariffaria	250.000,00
DGR 2-12264	29-set-09 OTIP	OTI in regime emergenza	410.000,00
DGR 2-12264	29-set-09 Casa Cura I Cedri	OTI in regime emergenza	365.000,00